

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

Comuni di:

Castel d'Aiano
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Marzabotto
Monzuno
San Benedetto Val di Sambro
Vergato

COPIA

DELIBERAZIONE

Nr. 22

Data 04/05/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 7-BIS E SS. D.LGS. 163/2006.

L'anno duemilaquindici, questo giorno quattro del mese di maggio alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

L'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) *"E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"* ;

L'articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs. 163/2006) così come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis dal decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;

Premesso che ai sensi dei nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006:

"le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro";

"la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare";

"l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento...tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori";

"il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini";

si ritiene necessario provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di progettazione delle opere e quindi di programmazione degli interventi e dei costi che ne derivano;

Considerato che l'adozione del regolamento in parola consente di incentivare il ricorso alla progettazione interna la quale, a sua volta, assicura la realizzazione di progetti ed opere con un notevole risparmio di spesa per il bilancio;

Vista la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- i criteri e le modalità confluiti nella proposta di regolamento sono stati oggetto di contrattazione decentrata integrativa nella seduta del 04 maggio 2015;
- sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL) nonché il parere di conformità del Segretario-Direttore;

Ritenuto di procedere all'approvazione della proposta di regolamento in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

Con voti unanimi espressi con le modalità previste dallo Statuto;

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

DI DARE ATTO che gli oneri afferenti al fondo per la progettazione ed innovazione, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi;

DI DARE ATTO che la corresponsione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da parte del Responsabile del Servizio, delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.



Unione dei comuni dell'Appennino bolognese

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE

ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis e ter, d.lgs. 163/2006

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del fondo per la progettazione e innovazione ed è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 a seguito delle modifiche introdotte dall'art 13-bis della legge n.114/2014 e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
3. Il presente regolamento è adottato a seguito dell'accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione sottoscritto in data 12 maggio 2015.

Art. 2.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e) relativa ad errori od omissioni progettuali.
3. Sono soggette ad incentivo le perizie di variante che comportano elaborati progettuali e un aumento dell'importo contrattuale, ad eccezione del caso in cui dette perizie siano imputabili al manifestarsi di errori od omissioni del progetto (art.132 comma 1 lettera e) del D.L.vo n. 163/2006).
4. Nel caso di cui sopra l'incentivo sarà determinato sull'importo dei maggiori lavori (al netto del ribasso d'asta) affidati utilizzando l'aliquota del progetto originario.
5. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

Art. 3.

COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo 163 n.2006, l'Amministrazione destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. La quota delle risorse finanziarie è graduata in relazione all'entità dell'opera come segue:
 - a) per progetti di importo sino a €. 1.500.000,00 = 2%
 - b) per progetti di importo compreso tra €. 1.501.000,00 e €. 3.000.000,00 = 1,60%
 - c) per progetti di importo a €. 3.000.001,00 = 1,40%
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,

del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, delle relazioni specialistiche (ad es. geologiche), nonché tra i loro collaboratori.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

5. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

7. L'Amministrazione provvederà a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi legati alla progettazione a favore dei tecnici dipendenti, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 art. 90 e comma 7 bis art. 92 del D.lgs. 163 del 12/4/2006 e degli artt. 57 e 270 del D.P.R. 207/2010.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4.

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento dei Responsabili di servizio incaricati della specifica opera o lavoro, garantendo una opportuna rotazione del personale, tenendo conto:

- del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- del contributo apportato alla formazione degli elaborati ovvero alla redazione degli atti di pianificazione;
- delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti;

2. Il responsabile del servizio può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 5.

RIPARTIZIONE INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile della struttura competente, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, delle relazioni specialistiche (ad es. geologiche), nonché tra i loro collaboratori, secondo le percentuali definitive stabilite nei commi seguenti.

2. Per collaboratori tecnici si intendono coloro che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitoli, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici,

contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

3. Per collaboratori amministrativi si intende l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

4. La quota di cui all'art. 3 comma 3 è così ripartita:

1)	responsabile unico del procedimento:	10%
2)	progettista	40%
3)	relazioni geologiche e specialistiche	6%
4)	calcoli idraulici, statici e/o altro:	5%
5)	supporto amministrativo:	9%
6)	direzione lavori:	15%
7)	responsabile della sicurezza in fase di progettazione:	6%
8)	responsabile della sicurezza in fase di esecuzione:	9%

5. Nel caso in cui, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

6. Qualora alcune delle attività sopra indicate non siano dovute, la relativa quota sarà computata ai fini della ripartizione percentuale fra i restanti soggetti.

ART. 6 PAGAMENTO INCENTIVO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente previa approvazione del progetto esecutivo e positiva verifica dell'effettuazione delle singole attività dei dipendenti incaricati.

2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a tre mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

5. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7. FASI PROGETTUALI, INCARICHI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

- progetto preliminare 25%;
- progetto definitivo 50%;

- progetto esecutivo 25%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

3. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
5. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

CAPO III TERMINI E PENALITÀ'

ART. 8.

TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 bis del D.lgs. nr. 163/2006 l'ammontare delle risorse finanziarie correlate alla singola opera o lavoro destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati nell'art 132 comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.lgs. nr. 163/2006.

3. In caso di errori od omissioni progettuali o comunque imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132 comma 1, lettera e) del D.lgs. nr. 163/2006, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo.

4. I termini previsti per l'attività di progettazione sono quelli contemplati negli atti di programmazione dell'Ente e nelle direttive specificatamente adottate in relazione alle diverse opere o lavori. I termini per le attività previste in fase esecutiva sono quelli contrattualmente previsti o quelli disciplinati dal codice e dalle relative norme di attuazione.

5. Per il calcolo delle riduzioni da doversi applicare alla quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente in base al presente regolamento si applicano i criteri di seguito indicati:

a) la riduzione dell'"incentivo di progettazione interna" in relazione agli incrementi dei costi dell'opera avviene in proporzione lineare all'incremento dei costi entro i limiti massimi specificati: la quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei costi verificatasi alla fine dei lavori rispetto all'importo contrattuale originario stipulato con l'appaltatore, al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore e dell'I.V.A. dovuta ed al lordo dell'incremento degli oneri di sicurezza:

- fino ad un massimo del 10% per un incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- fino ad un massimo del 25% per un incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- del 50% per un incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

b) la riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" in relazione agli incrementi dei tempi di esecuzione dell'opera [non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera"], avviene in proporzione lineare ed entro i limiti massimi specificati: cioè la quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento

dei tempi di esecuzione dei lavori verificatasi rispetto alla durata temporale prevista nel contratto stipulato con l'appaltatore, calcolata non tenendo conto dei tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera":

- fino ad un massimo del 10% per un incremento dei tempi fino al 25%;
- fino ad un massimo del 25% per un incremento dei tempi fino al 50%;
- fino ad un massimo del 50% per un incremento dei tempi superiori al 50%.

CAPO IV NORME FINALI

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. In assenza di specifica disciplina nei regolamenti delle stazioni appaltanti che conferiscono l'incarico, al personale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese incaricato di svolgere una delle attività di cui all'art. 5 comma 4 nell'ambito dell'attività di progettazione di un Comune aderente, è riconosciuta la percentuale di incentivo prevista dal presente Regolamento.

ART. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica alle attività di progettazione di opere pubbliche, svolte a cura del personale dell'Ente dopo il 19/08/2014 o in corso a tale data.
2. Per le attività già previste negli atti di programmazione dell'Ente (documenti programmatici e di bilancio dell'Ente) anteriormente a tale data, trovano applicazione le vecchie disposizioni a prescindere dalla data effettiva di svolgimento delle prestazioni corrispondenti (deliberazione Corte dei Conti Basilicata nr. 3/2015/PAR).

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

NR.	22
DEL	04/05/2015
OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 7-BIS E SS. D.LGS. 163/2006.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica della stessa:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 04/05/2015

Il Segretario Direttore

F.to dott. Pieter J. Messino'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE

(Ex Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, dato atto che il provvedimento proposto **comporta effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime in ordine alla regolarità contabile:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 04/05/2015

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Enrica Leoni

PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Vergato, lì 04/05/2015

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Messino' Pieter J.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 22/2015**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Romano Franchi

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Data, venerdì 22 maggio 2015

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

Il sottoscritto Segretario Direttore attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 267/2000.

Data, lunedì 4 maggio 2015

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Data, venerdì 22 maggio 2015

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'